

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-2631 del 24/05/2022
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta AZIENDA AGRICOLA QUATTROELLE DI LUCCHINI CRISTINA con sede legale nel Comune di Gazzo Veronese (VR), Via Albarelle n. 14/Bis ed impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), localita' Sant'Agostino, Via Riolo snc. DINIEGO dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attivita' di allevamento zootecnico di suini e capre.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-2744 del 20/05/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Inviata via PEC

Sinadoc n. 4106/2022/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **AZIENDA AGRICOLA QUATTROELLE DI LUCCHINI CRISTINA** con sede legale nel Comune di Gazzo Veronese (VR), Via Albarelle n. 14/Bis ed impianto nel Comune di Terre del Reno (FE), località Sant'Agostino, Via Riolo snc. **DINIEGO** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **allevamento zootecnico di suini e capre.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata dalla Ditta AZIENDA AGRICOLA QUATTROELLE DI LUCCHINI CRISTINA, con sede legale nel Comune di Gazzo Veronese (VR), Via Albarelle n. 14/Bis, al SUAP del Comune di Terre del Reno (FE) in data 21.12.2021 (procedimento SUAP avviato in data 30.12.2021 con Prot. n. 26407), trasmessa dallo stesso SUAP in data 31.12.2021 e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2021/201064 del 31.12.2021, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59;

CONSIDERATO che la Ditta di cui sopra ha presentato l'istanza succitata per l'esercizio di una nuova attività di **allevamento zootecnico di suini e capre** da svolgere nel Comune di Terre del Reno (FE), località Sant'Agostino, Via Riolo snc.

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dalla Ditta per ottenere il titolo abilitativo riguardante le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/06, lo scarico delle acque reflue domestiche e l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI:

- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 03/1999 e s.m.i.;
- la L.R. n. 05/2006;
- la L.R. n. 21/2012;

VISTE altresì:

- la Delibera di G.R. n. 2236/2009 del 28.12.2009 recante: *“Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e Determinazione delle prescrizioni delle Autorizzazioni di Carattere Generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n. 152 del 3 Aprile 2006, Norme in materia ambientale”* e i successivi provvedimenti integrativi o attuativi;
- la Delibera di G.R. n. 1681/2011 del 21.11.2011 recante: *“Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per allevamenti di bestiame di cui alla parte II, dell'Allegato IV alla Parte V, del D.Lgs 152/06 e smi”*;
- la Delibera di G.R. n. 968/2012 del 16.07.2012 recante: *“Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 e alla D.G.R. 1681/2011 - Modifica degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere*

generale per allevamenti di bestiame di cui alla Parte II, dell'Allegato IV alla Parte V, del D.Lgs 152/06 e smi e approvazione del modulo per la domanda di adesione”;

VISTA la “Relazione tecnica emissioni in atmosfera con richiesta integrazioni” del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PG/2022/14192 del 28.01.2022, nella quale, in conclusione, sono state chieste le seguenti integrazioni:

- Dettagliare come avverrà il trasferimento dei mangimi da e per le aree di stoccaggio che, secondo quanto previsto al paragrafo 4.37 punto 2.2 “stoccaggio e produzione dei mangimi e materie prime per l'alimentazione” della D.G.R. n. 968/2012, dovrà essere effettuato in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria;
- Specificare quale tra le migliori tecnologie disponibili a maggior abbattimento di ammoniaca elencate al punto 2.3.1.1 della D.G.R. n. 968/2012 si intenda adottare per i ricoveri suinicoli:
 - * pavimento totalmente fessurato con ricircolo in canali con o senza strato liquido
 - * pavimento parzialmente fessurato con fossa a pareti inclinate e sistema a vacuum di rimozione dei liquami
 - * pavimento parzialmente fessurato con area fessurata interna e /o esterna con ricircolo in canali con strato liquido
 - * pavimento parzialmente fessurato con area fessurata interna e /o esterna con ricircolo in canali senza strato liquido
 - * pavimento parzialmente fessurato con raschiatore nella fossa sottostante;
- Precisare, con riferimento alle indicazioni contenute nel regolamento regionale 3/2017, il numero di bacini che si intendono adottare per lo stoccaggio dei materiali non palabili e le tecniche di abbattimento per la riduzione delle emissioni di ammoniaca dai liquami in stoccaggio adottate tra quelle elencate in tabella 3 paragrafo 1.2 dell' allegato III del regolamento regionale 3/2017;
- Chiarire come i liquami, anche se come dichiara la ditta prodotti in modeste quantità visto l'impiego di paglia, siano convogliati nelle vasche di accumulo;
- Specificare la pendenza delle platee che dovranno rispettare le indicazioni per gli stoccaggi di materiale palabile riportate nell'allegato III del Regolamento Regionale 3/2017;

- Indicare nella planimetria l'ubicazione delle alberature a protezione dell'impianto citata nella relazione sulle emissioni;

VISTA la nota Prot. n. PG/2022/16913 del 02.02.2022 di "Richiesta integrazioni", trasmessa dallo scrivente Servizio al SUAP del Comune di Terre del Reno (FE), con cui è stata inoltrata la Relazione Tecnica sopra citata e si è chiesto inoltre di integrare la pratica dimostrando la reperibilità dei terreni mancanti destinati allo spandimento;

VISTA la documentazione pervenuta dal SUAP del Comune di Terre del Reno (FE), con la nota di "Trasmissione Integrazioni" Prot. n. 6485 del 05.04.2022 (Prot. Arpae n. PG/2022/56834 del 05.04.2022) e la nota di "Trasmissione Ulteriori Integrazioni" Prot. n. 7001 del 12.04.2022 (Prot. Arpae n. PG/2022/61450 del 12.04.2022);

VISTA la nota dello Scrivente Servizio, Prot. n. PG/2022/61817 del 13.04.2022, di "Richiesta Relazione Tecnica" al Servizio Territoriale di Arpae, relativamente alla matrice emissioni in atmosfera, a seguito delle integrazioni presentate dalla Ditta;

VISTA la "Relazione tecnica emissioni in atmosfera con valutazione sfavorevole" del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PG/2022/64802 del 20.04.2022, che riporta quanto di seguito indicato:

"Con riferimento alla richiesta di relazione tecnica in oggetto, pervenuta allo scrivente ufficio in data 13/04/2022, prot.61817, valutata la documentazione citata nella richiesta, prot.201064 del 31/12/2021 e la documentazione integrativa acquisita al prot. Arpae n. PG/2022/56834 del 05/04/2022, si comunica quanto segue in merito alle emissioni in atmosfera.

La composizione dell'allevamento suinicolo con un numero di suini all'ingrasso pari a 1950, per cui la ditta chiede di aderire all'autorizzazione di carattere generale, rientra nell'elenco degli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 c.2 del D.Lgs152/06 con riferimento alla lettera nn, Parte II dell'Allegato IV, alla Parte Quinta, che prevede un numero di suini destinato all'accrescimento/ingrasso compreso tra 1000 e 2000.

L'allevamento di capre da latte, visto il numero di capi 300 capre da latte + 300 capretti, rientra tra le attività di cui all'art.272, c.1 che non necessita di autorizzazione come indicato al suddetto allegato IV punto z.

Nella documentazione integrativa la ditta specifica quanto segue:

- ha affittato un'area già predisposta in passato ad attività di allevamento bovino e intende gestire l'allevamento di suini da ingrasso con un numero di capi a regime pari a 1950 sfruttando le caratteristiche della pavimentazione esistente: superficie non fessurata con lettiera in paglia.

- il mangime non verrà preparato in azienda e sarà consegnato e travasato negli appositi silos mediante coclea e da questi inviato nelle postazioni mangia e bevi attraverso sistemi di catenarie, eliminando le emissioni polverulente connesse alla movimentazione e all'utilizzo dei mangimi

- l'utilizzo della paglia ha la prerogativa di assorbire in maniera praticamente completa i liquidi connessi alle deiezioni animali e il letame verrà trasportato con movimentatore telescopico dotato di pala alle piattaforme di stoccaggio per la sua maturazione. L'eventuale residua quantità di materiale liquido percolante verrà convogliata, sfruttando la pendenza del 2% della platea di deposito, nella vasca di raccolta posizionata a fianco pertanto il numero dei bacini sarà pari a due (uno per platea).

- dichiara di rispettare alcune delle migliori tecnologie disponibili (BAT) previste dalla decisione di esecuzione UE 2017/302 del 2017 che stabilisce le conclusioni sulle BAT concernenti l'allevamento intensivo di suini ai sensi della direttiva 2010/75/UE, in particolare la 13a, 13b, 13 e, 14b, 15c e 15 d tra quelle previste al punto 1.9 "Emissioni di odori", BAT che sono però previste per una diversa tipologia di autorizzazione, l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Si valuta favorevolmente il contenimento delle emissioni odorigene attuato mediante idoneo stoccaggio dell'effluente solido e liquido e copertura dello stesso, la riduzione delle superfici di emissioni ed effluenti di allevamento e il mantenimento degli animali e delle superfici in condizioni asciutte e pulite. Per quanto riguarda la scelta della tipologia della pavimentazione preme invece evidenziare che la D.G.R. n. 968/2012, che integra e modifica la D.G.R. n. 2236/2009 e la D.G.R. n. 1681/2011 e costituisce la normativa di riferimento per le autorizzazioni di carattere generale per allevamenti di bestiame rientranti nella Parte II, dell'Allegato IV, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, al punto 2.3.1.1 non prevede tra le migliori tecnologie disponibili per i ricoveri dei suini da ingrasso il pavimento in cemento totalmente pieno come già anticipato nella richiesta integrazioni formulata dallo scrivente ufficio prot. PG/2022/14192 del 28/01/2022. La stessa azienda agricola Quattroelle d'altronde conferma l'esclusione della pavimentazione piena dalle migliori tecnologie disponibili (MTD)

previste dalla normativa regionale, ma dichiara che tale tipologia di ricovero viene invece prevista dalla decisione di esecuzione UE 2017/302 del 2017 in particolare al punto 4.12 “tecniche per ricoveri zootecnici per suini, descrizione dei tipi di pavimento e tecniche per ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini”, inoltre a supporto di ciò la ditta cita anche la BAT 30 che prevede di mantenere la lettiera pulita e asciutta.

Si premette che tale normativa si applica agli allevamenti intensivi che chiedono l'autorizzazione nel regime delle autorizzazioni integrate ambientali e non è questo il caso e si fa anche osservare che il Sistema a copertura intera di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento), citato al punto 6 della BAT 30, prevede comunque, per l'applicabilità di questa tecnica, che i sistemi a effluente solido non siano applicabili ai nuovi impianti, se non giustificabili per motivi di benessere degli animali.

In generale si osserva che ogni regime autorizzatorio ha regole specifiche, per esempio l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs152/06, dovrebbe inquadrarsi, dal punto di vista normativo, a quanto disposto dal criterio CRIAER 4.1.3 - Ricovero o allevamento di suini, bovini, pollame o altri animali, valutando il potenziale impatto odorigeno dell'attività e fornendo anche le informazioni previste in relazione alle emissioni diffuse.

La ditta a sostegno dell'adozione di tale pavimentazione afferma inoltre che essa è prevista anche nel “Disciplinare per la valutazione degli allevamenti di suini” del 2021 della Regione Emilia Romagna. In merito preme osservare che tale disciplinare non costituisce un vincolo normativo e in ogni caso lo stesso disciplinare riporta il pavimento parzialmente fessurato, previsto invece dalla normativa regionale, tra i parametri scelti per la sostenibilità ambientale al punto “Stabulazione e rimozione effluenti - SUINI”. Inoltre il medesimo disciplinare a pag 30 paragrafo 4.1.2.5 “Riduzione della superficie interessata dagli effluenti” riporta: “le emissioni di ammoniaca sono direttamente correlate con la superficie emissiva, ossia con la superficie imbrattata dagli effluenti. La riduzione di questa superficie all'interno dei locali di allevamento consente una proporzionale riduzione delle emissioni di ammoniaca. Per tale motivo il pavimento parzialmente fessurato, qualora i suini rispettino le aree funzionali di riposo, defecazione e alimentazione, è in grado di ridurre le emissioni di ammoniaca dai ricoveri” e conclude assegnando un giudizio OTTIMO per l'indicatore “tipo di stabulazione per % del peso vivo aziendale” se più del 50% del peso vivo è su pavimento parzialmente fessurato con fossa a

pareti inclinate.

*In conclusione, per quanto finora esposto, in relazione all'attività di allevamento dei suini, pur prendendo atto che il pavimento pieno in cemento con lettiera è da ritenersi idoneo per il benessere animale, a parere dello scrivente ufficio non si ritiene accettabile tale tipologia di ricovero in quanto non rispetta quanto previsto al punto 2.3.1 Tecniche specifiche per l'allevamento suinicolo della DGR 968/2012 che prevede che il gestore **debba obbligatoriamente aver adottato una delle migliori tecnologie disponibili per i ricoveri dei suini da ingrasso tra quelle a maggior abbattimento di ammoniacca elencate al punto 2.3.1.1:***

- pavimento totalmente fessurato con ricircolo in canali con o senza strato liquido*
 - pavimento parzialmente fessurato con fossa a pareti inclinate e sistema a vacuum di rimozione dei liquami*
 - pavimento parzialmente fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircolo in canali con strato liquido*
 - pavimento parzialmente fessurato con area fessurata interna e/o esterna con ricircolo in canali senza strato liquido*
 - pavimento parzialmente fessurato con raschiatore nella fossa sottostante*
- e quindi si dà una valutazione sfavorevole”;*

DATO ATTO che per le motivazioni e le conclusioni indicate nella nota Prot. n. PG/2022/64802 sopra citata, non risulta possibile procedere con l'adozione dell'atto di A.U.A., in quanto, relativamente alle emissioni in atmosfera, la Ditta ha chiesto di aderire all'autorizzazione di carattere generale, come attività in deroga, ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/06 e s.m.i, ma non rispetta la prescrizione riguardante la pavimentazione, prevista dalla D.G.R. n. 968/2012 come sopra ampiamente precisato;

VISTA la Proposta Preavviso di Diniego Prot. n. PG/2022/70506 del 28.04.2022, trasmessa da questo Servizio al SUAP del Comune di Terre del Reno (FE);

VISTO il “Preavviso di Diniego art. 10-bis L. 241/90 e s.m.i.”, Prot. n. 8672 del 05.05.2022 (Prot. Arpae n. PG/2022/75412 del 05.05.2022), trasmesso alla Ditta da parte del SUAP del Comune di Terre del

Reno (FE);

DATO ATTO che la Ditta non ha presentato osservazioni entro il termine indicato nel succitato Preavviso di Diniego (Prot. n. 8672/2022):

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti, che non sussistano gli elementi per valutare positivamente il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la matrice emissioni in atmosfera a favore della Ditta AZIENDA AGRICOLA QUATTROELLE DI LUCCHINI CRISTINA;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che:

- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022, è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO che con D.D.G. n. 102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la titolare di Incarico di Funzione dell'Unità A.U.A. ed Autorizzazioni Settoriali, Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone;

D I S P O N E

per le ragioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, il **DINIEGO** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** di cui all'istanza presentata al SUAP del Comune di Terre del Reno (FE) dalla Ditta **AZIENDA AGRICOLA QUATTROELLE DI LUCCHINI CRISTINA** con sede legale nel Comune di Gazzo Veronese (VR), Via Albarelle n. 14/Bis, Codice Fiscale e P.IVA n. 04343750230 per l'esercizio dell'attività di **allevamento zootecnico di suini e capre** da svolgersi nel Comune di Terre del Reno (FE), località Sant'Agostino, Via Riolo snc.

Il presente provvedimento, firmato digitalmente, viene trasmesso al SUAP del Comune di Terre del Reno (FE), per il rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Terre del Reno e all' Azienda USL di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta del presente atto di diniego dell'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di Terre del Reno.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte del presente atto rilasciato dal SUAP.

firmato digitalmente

Dr.ssa Marina Mengoli

Responsabile Servizio Autorizzazioni
e Concessioni-FERRARA - ARPAE Emilia Romagna

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.